



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 64 – gennaio 2026

A.S. 1698 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	6
Trasmissione al Senato	24 ottobre 2024 Approvato dalla Camera dei deputati
Data di assegnazione	4 novembre 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell'ambito della Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), contiene **disposizioni sulla progettazione, la costruzione e l'equipaggiamento dei pescherecci**. Il testo stabilisce una serie di parametri per la sicurezza degli equipaggi e per garantire condizioni di parità per le attività industriali.

L'IMO, insieme con le altre organizzazioni internazionali - fra cui FAO e OIL - è da tempo impegnata per **migliorare la sicurezza dei pescherecci e le condizioni di vita a bordo**, anche al fine di offrire un contributo alla battaglia contro la pesca illegale. La Convenzione internazionale di Torremolinos per la sicurezza dei pescherecci, e il successivo Protocollo non sono mai entrati in vigore, a causa della mancata adesione del numero minimo di Stati previsto. L'Italia è tra i Paesi che li hanno sottoscritto. Proprio per agevolare l'entrata in vigore di questi atti internazionali, nel 2012 l'IMO ha adottato l'accordo in esame, che **riduce alcuni obblighi previsti**.

Si evidenzia peraltro che **per quanto riguarda l'Unione europea, la materia è disciplinata dalla direttiva 97/70/CE**, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Tale direttiva ha peraltro esteso l'applicazione di alcune disposizioni del Protocollo e della Convenzione di Torremolinos, applicabili alle sole navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 45 metri, anche a quelle con lunghezza inferiore.

L'assenza di un regime internazionale obbligatorio rende però più difficili il **controllo e il monitoraggio dei pescherecci**. L'accordo in via di ratifica è finalizzato proprio a definire tale regime, disciplinando i **requisiti internazionali obbligatori per la stabilità e la navigabilità**, i macchinari e gli impianti elettrici, i **dispositivi di salvataggio**, le apparecchiature di comunicazione e la sicurezza antincendio. Il testo contiene norme anche in tema di costruzione di pescherecci, per tutte le unità di lunghezza pari o superiore a 24 metri o di equivalente tonnellaggio lordo, imponendo agli armatori e agli operatori una serie di vincoli internazionale, in analogia a quanto avviene per le navi che svolgono attività commerciali.

Articolato

Il testo è composto da **quattro articoli, un annesso e un'appendice**.

Gli articoli stabiliscono gli **obblighi generali nonché le modalità di interpretazione e applicazione** del Protocollo di Torremolinos del 1993 e della Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977, le modalità di ratifica, accettazione, approvazione e adesione all'Accordo nonché la sua entrata in vigore.

L'Annesso contiene le modifiche al Protocollo di Torremolinos del 1993. Il capitolo I contiene diciassette regole, tra cui si possono segnalare:

- la regola 3 che estende la possibilità di **concedere esenzioni** da uno dei requisiti del Protocollo laddove l'autorità ritenga la sua applicazione irragionevole o impraticabile in considerazione del tipo di nave, delle condizioni meteorologiche e dell'assenza di pericoli generali per la navigazione, a condizione che l'imbarcazione risponda a determinati requisiti di sicurezza;

- la regola 7 che disciplina i controlli sui **dispositivi di salvataggio e sugli altri equipaggiamenti**;

- le regole da 11 a 13 sulle modalità di rilascio del certificato internazionale di sicurezza;

- le regole da 14 a 17 sui modelli dei certificati;

Il capitolo II contiene altre quindici regole, in materia di **costruzione, tenuta stagna ed equipaggiamenti**. Come sottolinea la relazione illustrativa, si tratta di norme già in vigore nel nostro Paese, contenute nel decreto legislativo n. 541 del 1999 attuativo delle direttive europee sull'istituzione di un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca.

Il capitolo III disciplina la **stabilità e la navigabilità**, le condizioni operative e le informazioni sulla stabilità. Anche in questo caso si tratta di parametri già applicati in ambito nazionale.

Il capitolo IV contiene disposizioni, già vigenti in ambito nazionale, su **impianti elettrici, locali macchine, sistema di pompaggio delle acque** di sentina e impianti di refrigerazione per la conservazione del pescato.

Il capitolo V, composto da quarantaquattro regole, contiene disposizioni inerenti alla **protezione antincendio**, che trovano però applicazione alle sole navi da pesca nuove di lunghezza eguale o superiore a 45 metri.

Il capitolo VI contiene le disposizioni concernenti la **protezione dell'equipaggio** (misure generali, aperture sul ponte, murate e parapetti, scale ecc.), già contenute nel Protocollo di Torremolinos del 1993.

Il capitolo VII disciplina i **mezzi e i dispositivi di salvataggio** e si compone di ventisei regole, di cui alcune nuove su numero e tipologia dei mezzi collettivi di salvataggio e dei battelli di emergenza.

Il capitolo VIII regola le **procedure di emergenza**, gli appelli e le esercitazioni, non modificate dall'accordo.

Il capitolo IX contiene le disposizioni sulle **radiocomunicazioni**. Anche in questo caso è stata aggiunta una possibile deroga, consentendo l'utilizzo dei sistemi di radiocomunicazione esistenti se riconosciuti equivalenti in relazione ai requisiti previsti.

Il capitolo X, composto da sei regole e non modificato dall'Accordo in esame, contiene disposizioni sull'**installazione di sistemi e apparecchiature di navigazione**.

Infine, gli Allegati contengono i nuovi modelli dei certificati previsti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 6 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

Ai sensi dell'articolo 3, l'autorità competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo è individuata nel Comando generale del **Corpo delle capitanerie di porto**.

L'articolo 4 prevede che il Governo sia autorizzato ad apporre, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la riserva di cui all'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2014, in ottemperanza alla necessità di **rispettare i vincoli della pertinente legislazione dell'Unione europea**.

L'articolo 5 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari